ALLEGATO TECNICO SUI PRODOTTI/TITOLI DELLA SEZIONE 1

- 1. I prodotti e titoli scelti devono essere inseriti in procedura nel numero massimo consentito, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 7, lettere c) e d) del bando.
- 2. In fase di presentazione della domanda il candidato potrà inserire in procedura un numero di prodotti/titoli in misura massima pari al doppio di quelli valutabili (nel caso del primo ricercatore e primo tecnologo, dunque, un numero massimo 30 titoli attesto che quelli previsti sono max 15; per il dirigente di ricerca ed il dirigente tecnologo un numero massimo di 40 prodotti/titoli considerato che quelli previsti sono max 20).
- 3. Per le selezioni di primo ricercatore è, inoltre, previsto un numero massimo di titoli pari a 5 (almeno 10 devono essere prodotti); per il dirigente di ricerca un numero massimo di 10 titoli (almeno 10 devono essere prodotti).
- 4. Per le selezioni di primo tecnologo e di dirigente tecnologo è previsto un numero massimo di prodotti/titoli, come specificato al punto 2, senza ulteriori limiti rispetto alla tipologia prodotto/titolo.
- 5. Il candidato dovrà compilare per ciascun prodotto/titolo le relative schede (disponibili in formato editabile) relative ai prodotti/titoli, inserendo le informazioni obbligatorie nelle righe contraddistinte dall'asterisco e tutti gli ulteriori dati di cui dispone, nonché fornire le ulteriori specifiche richieste nell'ultima riga per ciascuna tipologia di titolo entro il limite dei caratteri indicati; tutte le schede compilate dal candidato (numerate in ordine progressivo) dovranno essere assemblate in un unico documento secondo il modello di cui all'allegato C, che dovrà essere convertito in pdf e caricato in procedura.
- 6. Il candidato dovrà altresì compilare il campo "motiva la tua scelta" presente nell'*allegato C* attenendosi al limite di caratteri ivi previsto.
- 7. Il candidato dovrà compilare solo le schede di interesse, avendo cura di eliminare dal documento quelle non utilizzate.
- 8. É importante che, già in fase di presentazione della domanda, nel documento siano inserite le schede di tutti i prodotti/titoli proposti e che gli stessi siano caricati in procedura come riportato all'art. 3, comma 7, del bando.
- 9. Successivamente all'insediamento della Commissione, ai candidati di ciascuna area o settore concorsuale sarà data comunicazione individuale (all'indirizzo di posta elettronica istituzionale) dell'avvenuta pubblicazione dei criteri di valutazione adottati dalla commissione; i criteri saranno pubblicati sul sito istituzionale del CNR all'indirizzo https://www.urp.cnr.it
- 10. Entro il termine di 3 giorni, decorrente dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale del CNR dei criteri di valutazione, i candidati che abbiano riportato nelle schede un numero superiore al massimo valutabile di prodotti/titoli, nonché inserito in procedura i relativi documenti pdf, dovranno selezionare i prodotti/titoli scelti che intendono sottoporre all'esame della Commissione, da individuare tra quelli già indicati nel documento presentato al momento della domanda di

partecipazione.

- 11. A tale scopo i candidati dovranno nuovamente accedere alla piattaforma selezioni online, riaprire la domanda di partecipazione ed inserire un nuovo documento in formato pdf, contenente le schede dei prodotti/titoli definitivamente scelti nel numero massimo e secondo le proporzioni indicate per lo specifico profilo e livello professionale.
- 12. La piattaforma consentirà esclusivamente l'inserimento del documento pdf Schede dei prodotti/titoli; il sistema sostituirà il nuovo documento al precedente in modo automatico.
- 13. <u>Il sistema non consentirà nessuna altra modificazione del contenuto della domanda e dei relativi allegati.</u>
- 14. Non saranno valutati i prodotti/titoli scelti non inseriti in procedura secondo le modalità sopra indicate.
- 15. Qualora il candidato non provveda ad effettuare tale selezione, l'individuazione dei prodotti/titoli valutabili sarà effettuato automaticamente, procedendo secondo l'ordine progressivo riportato nell'allegato C), entro il limite massimo previsto per ciascuna categoria.